

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/3**

**del 07/01/2016**

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 4**

**del 08/01/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA VITTORANGELI N. 3, 2° P., INT. 6 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesse che:

- l'inquilino – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 3, 2° p., int. 6;
- in data 31 ottobre 2014 dichiarava, a favore del convivente della figlia, un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente nella scheda di famiglia dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) dell'inquilino, con il codice di “aggregato”; pertanto, in assenza di rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 1103 del 3 novembre 2015, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilino, assegnandogli il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendolo che l'omesso rinnovo configura una “grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi” (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandolo a rettificare la sua Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentata il 9 luglio 2015, poiché il nucleo familiare ivi dichiarato era difforme, in quanto vi era omesso proprio l'ospite (ai sensi del cit. reg. com., l'autorizzazione all'ospitalità temporanea è subordinata a determinati limiti dei valori ISE/ISEE relativi al nucleo familiare stesso);

considerato che:

- la racc. di sollecito (“avvio del procedimento”) veniva ricevuta il 12 novembre 2015 e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 12 dicembre successivo.; a tutt'oggi l'ospite risulta ancora iscritto nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnatario, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né la DSU è stata rettificata; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'“accertamento dei fatti” in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: “La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento”,

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Vittorangeli n. 3, 2° p., int. 6;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino stesso e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07-11-2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.